

CAMERA DEI DEPUTATI N. 196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNARDI, ALPINO, FERIOLI, GIOMO, BONEA

Presentata il 10 luglio 1963

Disposizioni a favore del personale non insegnante
delle Università e degli Istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 novembre 1961, n. 1255, avente per oggetto « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti universitari e degli Osservatori astronomici », ha ridimensionato le tabelle organiche del personale delle segreterie universitarie, ha istituito il ruolo di concetto del personale delle stesse Segreterie, ha dettato norme particolari ed aggiornate per la assunzione e la carriera del personale non insegnante delle Università e degli Istituti superiori con la istituzione di particolari nuovi ruoli, ma ha tralasciato di concedere al personale non insegnante delle Università quelle riduzioni di anzianità per l'avanzamento che nella prima applicazione di una nuova legge vengono per solito concesse al personale in servizio all'entrata in vigore della nuova legge.

Ed in tal senso è recentissimo il caso della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (*Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1961, n. 307) riguardante il riordinamento delle Amministrazioni centrali e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici, la quale all'articolo 41 del titolo V — disposizioni transitorie e finali comuni — prevede che i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31

dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nei caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Sembra pertanto giusto che anche il personale non insegnante dei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possa beneficiare di una norma quale quella sopracitata che il Parlamento ha dettato in favore del personale delle Amministrazioni centrali e periferiche del Ministero della pubblica istruzione, cioè dello stesso Ministero al quale appartiene il personale delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Presentando la presente proposta di legge e chiedendone la sollecita approvazione siamo certi di compiere un atto di umana giustizia nei confronti del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore non meno meritevoli di quelli di cui alla citata legge di un beneficio quale quello proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti non insegnanti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 novembre 1961, n. 1255, beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.